

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 859-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente Convenzione ci si propone di coordinare le procedure concorsuali aperte nei territori dello Stato italiano e dello Stato austriaco.

I criteri secondo i quali essa si muove attingono da un lato alla unicità soggettiva e oggettiva delle procedure e, dall'altro, alla estensione degli effetti scaturiti dalle medesime anche al territorio dello Stato nel quale la procedura non si è aperta.

In particolare, viene data la possibilità ai creditori di apprendere i beni del debitore situati anche nel territorio del Paese diverso da quello in cui è aperta la procedura e si impedisce che contestualmente si possano aprire due diverse procedure in ambedue i Paesi.

La competenza per la dichiarazione del fallimento viene demandata al giudice dello Stato contraente nel cui territorio è situato o il centro degli affari del commerciante o la sede sociale della società commerciale. Nell'ipotesi che la sede sociale sia situata su un territorio e quella effettiva sull'altro, la competenza viene fissata in base alla sede effettiva. Qualora non ricorrano tali criteri di individuazione si ha riguardo al luogo dove il debitore ha uno stabilimento (articolo). La normativa si riferisce all'impresa commerciale e non alle imprese che esercitano il credito e l'assicurazione.

Per tutte le azioni derivanti dal fallimento viene stabilita la competenza del tribunale dello Stato nel quale è stato dichiarato il fallimento purchè l'azione di cui si tratta derivi direttamente dal fallimento secondo la legislazione di una delle due parti contraenti.

Per le incapacità personali e professionali scaturenti dal fallimento si applica la *lex loci* (articolo 6).

I poteri che la legge dello Stato contraente sul territorio del quale è stata dichiarato il fallimento attribuisce al curatore, si esten-

dono al territorio dell'altro Stato (articolo 7). Il criterio della estensione degli effetti viene applicato alla pubblicazione della sentenza di fallimento (articolo 8) e alla chiusura del fallimento (articolo 9).

Per l'insinuazione dei creditori nel fallimento si applicano i termini previsti dalla legge dello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato e per i creditori non residenti in questo Stato viene prevista una proroga (articolo 10).

Gli effetti del fallimento sui contratti di lavoro in corso sono regolati dalla legge dello Stato nel territorio del quale il lavoro viene prestato, mentre gli effetti del fallimento sui contratti di affitto e di locazione di immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui sono situati gli immobili (articolo 11).

I crediti che hanno privilegi sui beni mobili e l'ordine di tali privilegi vengono fissati dalla legge dello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato. Le ipoteche e i privilegi su beni immobili vengono regolati dalla legge dello Stato in cui si trovano i beni. Le ipoteche e i privilegi su navi, battelli e aereomobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui tali beni siano stati immatricolati o iscritti (articolo 12).

Viene concesso il diritto di scelta al lavoratore dipendente di avvalersi delle norme dell'uno o dell'altro Stato per i privilegi relativi ai crediti di lavoro (articolo 13); seguono una serie di norme che stabiliscono la efficacia delle decisioni del giudice nei due Stati (articolo 14) e la possibilità di designare una persona da parte del giudice competente per la sorveglianza o la liquidazione del patrimonio in caso di concordato nello Stato diverso da quello in cui il giudice è riconosciuto competente (articolo 15).

Vengono, infine, fissate norme per la esecutività e l'efficacia di alcune decisioni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È riconosciuto valore di titolo esecutivo ad alcuni estratti delle liste dei crediti rilasciati in forma esecutiva da un tribunale austriaco in casi specifici e, con alcune attestazioni, anche in Italia dopo la chiusura del fallimento (articolo 16).

La Convenzione si applica soltanto ai fallimenti dichiarati dopo la sua entrata in vi-

gore e ai concordati proposti dopo tale data.

Poichè la Convenzione snellisce la procedura fallimentare e concorre ad una maggiore certezza del diritto, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

VELLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.